



ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE DEL VENETO PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal dott. Giuseppe Bronzino, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico - Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze, codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Roberto Ciciani, nato a Roma il 26 maggio 1972, Capo della Direzione VI - "Operazioni finanziarie - analisi di conformità con la normativa UE" del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

E

la Regione del Veneto, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dall'avv. Giorgia Vidotti, nata a Venezia il 23 aprile 1967, la quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede nel sestiere Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, nella sua qualità di direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, come da deliberazione della Giunta regionale n. del 2021

PREMESSO CHE:

a) il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione del Veneto hanno sottoscritto, in data 5 ottobre 2018, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", un accordo (nel seguito Accordo) per la costituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23



dicembre 1996, n. 662 (nel seguito Fondo), di una sezione, denominata “Sezione speciale Regione Veneto”, alla quale affluiscono contributi versati dalla Regione del Veneto, per un importo di euro 15.000.000,00, rivenienti da risorse del POR FESR Veneto 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) a seguito dell’entrata in vigore, in data 15 marzo 2019, delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, le Parti, come previsto dall’articolo 14 dell’Accordo e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 434, del 9 aprile 2019, hanno apportato, con Atto integrativo del 7 maggio 2019, modifiche al medesimo Accordo, al fine di adeguare le modalità di intervento della “Sezione speciale Regione Veneto” alle nuove modalità operative del Fondo, introdotte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157;

c) con deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 23 settembre 2019 è stato disposto l’incremento della dotazione finanziaria della citata Sezione speciale Regione Veneto, per effetto del quale la dotazione finanziaria della Sezione speciale si è attestata a complessivi euro 20.000.000,00;

d) a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 1353, del 23 settembre 2019, le Parti hanno sottoscritto, in data 15 ottobre 2019, un secondo Atto integrativo all’Accordo, per la costituzione, nell’ambito della “Sezione speciale Regione Veneto” del Fondo, di una sottosezione, denominata “Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli”, finalizzata alla concessione, in cofinanziamento con il Fondo, di garanzie su portafogli di finanziamenti e alla quale affluiscono risorse ordinarie del bilancio regionale per un importo di euro 10.000.000,00;

e) con la comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19 (nel seguito quadro temporaneo);

f) con il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, sono stati modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e il regolamento (UE) n. 1303/2013, aumentando la flessibilità nell’attuazione dei programmi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al fine di fornire una risposta efficace all’attuale crisi connessa all’emergenza epidemiologia da Covid-19;

g) il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 dell’8 aprile 2020, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (nel seguito, decreto-legge liquidità) ha stabilito, all’articolo 13 e fino al 31 dicembre 2020, modalità di intervento del



Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento, prevedendo altresì modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali;

h) con la decisione C (2020) 2370 final del 13 aprile 2020, la Commissione europea ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del Fondo, delineate dal richiamato articolo 13 del decreto-legge liquidità e notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966-2020/N) in data 10 aprile 2020;

i) con il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, sono stati ulteriormente modificati i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19;

j) la dotazione finanziaria della "Sezione speciale Regione Veneto" è stata ulteriormente integrata, come disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 784 del 16 giugno 2020, con risorse del POR FESR di importo pari a euro 11.000.000,00, destinate, a seguito delle modifiche apportate all'Accordo mediante la sottoscrizione delle Parti dell'Atto integrativo dell'11 agosto 2020, ad interventi di concessione delle garanzie su portafogli di finanziamenti, in conformità alle disposizioni normative introdotte dal decreto-legge liquidità, per fronteggiare le sopraggiunte esigenze di liquidità connesse all'attuale situazione di emergenza;

k) con decisione C(2020) 4125 final del 16 giugno 2020, la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti n. 57625 (2020/N), notificato dalle Autorità italiane, con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al sopra citato regime di aiuti n. 56966 (2020/N) per effetto di intervenute disposizioni legislative;

l) il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto decreto rilancio), ha dettato specifiche disposizioni per il contributo dei Fondi SIE al contrasto della situazione di crisi socio-economica sviluppatasi in conseguenza all'emergenza sanitaria, da attuare attraverso un'operazione di riprogrammazione del Programma operativo;

m) la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 322 del 30 dicembre 2020, ha prorogato fino al 30 giugno 2021 le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge liquidità;

n) con deliberazione di Giunta regionale n. del 2021, la Regione Veneto ha deliberato nuove disposizioni attuative e con la medesima deliberazione ha approvato lo schema del presente Atto integrativo all'Accordo istitutivo della "Sezione speciale Regione Veneto";



8f508ec5



CONSIDERATO CHE:

a) la Regione Veneto, in risposta all'epidemia Covid-19 e in conformità alle misure eccezionali introdotte per l'impiego dei fondi strutturali, ai sensi dell'articolo 25-bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, intende attribuire l'intera dotazione delle risorse assegnate alla Sezione speciale Regione Veneto, pari a euro 31.000.000,00, a valere sull'Asse III, Azione III.3.6.1 del POR FESR Veneto 2014-2020, complessivamente e indistintamente a tutte le forme di intervento previste dall'articolo 13 del decreto-legge liquidità;

b) al fine di assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle imprese venete nell'attuale situazione di emergenza economica, la Regione Veneto richiede che la Sezione speciale regionale operi incrementando, in deroga all'articolo 4 dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018 come successivamente integrato e modificato, le ordinarie misure della copertura del Fondo sulle garanzie loan by loan, in applicazione del citato articolo 13 del decreto-legge liquidità;

c) in coerenza con la volontà espressa dalla Regione, le Parti ritengono opportuno apportare modifiche all'Accordo al fine di rafforzare l'operatività della "Sezione speciale regione Veneto" valorizzando tutte le opzioni di intervento previste dall'articolo 13 del decreto-legge liquidità, con l'obiettivo ultimo di fornire sostegno anche alle esigenze di liquidità e di finanziamento del capitale circolante connesse alla grave situazione economica in essere provocata dall'esigenza epidemiologica da Covid-19, fino al 30 giugno 2021 ovvero fino al maggior termine previsto dalla pertinente normativa nazionale ed europea;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo.

Art. 2.

(Modifiche all'Accordo)

1. All'Accordo sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, comma 1, al fine di adeguare e integrare le definizioni già contenute nell'Accordo, sono aggiunte le seguenti lettere:



“q) “confidi”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti:

i. all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (TUB) o

ii. nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell’operatività dell’Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, nell’albo previsto dal medesimo articolo 112 del TUB, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;”

r) “garanzia diretta”: la garanzia concessa dal *Fondo* direttamente ai soggetti finanziatori. La *garanzia diretta* è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria.

b) l’articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Alla Sezione speciale di cui al comma 1 affluiscono i contributi versati dalla Regione, per un importo complessivo di euro 31.000.000,00, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, interamente rinvenienti da risorse del POR FESR Veneto 2014-2020 e indistintamente destinate agli interventi di cui al Capo III, articoli da 21-bis a 21-sexies.”

c) al comma 1 degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater e 21-quinquies, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti “30 giugno 2021”;

d) dopo l’articolo 21-quinquies, è inserito il seguente articolo:

“Art. 21-sexies.

(Disciplina transitoria della Sezione per garanzie dirette *connessa all’emergenza Covid-19*)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 dell’*Accordo*, così come modificato dai tre Atti integrativi sottoscritti, rispettivamente, in data 7 maggio 2019, 15 ottobre 2019 e 11 agosto 2020, la *Sezione speciale Regione Veneto*, fino al 30 giugno 2021 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell’Unione europea, in aggiunta a quanto previsto al Capo III, articoli da 21-*bis* a 21-*quinquies*, opera finanziando:

a) per le operazioni finanziarie di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d), del *decreto-legge liquidità*, l’incremento dell’ordinaria misura di copertura della *garanzia diretta* e della



riassicurazione concedibile dal *Fondo*, rispettivamente, fino alla misura massima del 90% e del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

b) per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del *decreto-legge liquidità*, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura sia in *garanzia diretta* che in *riassicurazione* concedibile dal *Fondo*, rispettivamente pari all'80% e al 90%, fino alla misura del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

c) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n), del *decreto-legge liquidità*, l'incremento dell'ordinaria misura massima della *riassicurazione* rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo*, pari all'80%, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal *confidi* richiedente e, nel caso di *confidi* non autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del *decreto di riforma*, del pari incremento della *controgaranzia*.

2. Con riferimento alle operazioni finanziarie di cui al comma 1, la *Sezione speciale Regione Veneto* interviene a copertura del 20 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal Fondo sull'operazione finanziaria, ai sensi e con le misure di cui al medesimo comma 1, rimanendo a carico del Fondo la copertura della rimanente quota dell'80 per cento.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, gli interventi di garanzia di cui al presente articolo sono diretti a sostenere le operazioni finalizzate al finanziamento del capitale circolante dei *soggetti beneficiari*, anche qualora non connesse a un progetto di sviluppo aziendale ma ad esigenze di liquidità connesse alla crisi prodotta dall'emergenza epidemiologica in atto, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della *Regione*.

4. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente Capo, si applicano le disposizioni di cui all'*Accordo* sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come successivamente integrato e modificato, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del *decreto-legge liquidità*.

5. Il presente articolo ha efficacia fino al 30 giugno 2021 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del Fondo contenute nel *decreto-legge liquidità*. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.”

Art. 3.

(Durata)

1. Il presente Atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Art. 4.

(Testo coordinato dell'Accordo)



8f508ec5



1. Il testo dell'*Accordo* coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto integrativo è riportato in allegato al presente Atto.

Il presente Atto, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale.

Roma,

per il Ministero dello sviluppo economico

dott. Giuseppe Bronzino

per il Ministero dell'economia e delle finanze

dott. Roberto Ciciani

per la Regione del Veneto

avv. Giorgia Vidotti



Allegato

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE VENETO PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dalla dott.ssa Laura Aria, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliata, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico – Viale America, 201 - 00144 Roma;

il Ministero dell'economia e delle finanze, codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Giuseppe Maresca, Capo della Direzione VI – “Operazioni finanziarie - analisi di conformità con la normativa UE” del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;

E

la Regione del Veneto, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dall'avv. Giorgia Vidotti, nata a Venezia il 23/04/1967, la quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, nella sua qualità di Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, come da deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 9 aprile 2019;

VISTI

- 1) il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (di seguito 'FESR') e le disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- 2) il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul FESR, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;



- 3) il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione europea del 3 marzo 2014 di integrazione al regolamento (UE) n. 1303/2013;
- 4) il regolamento (UE) n. 821/2014 della Commissione europea del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- 5) il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione europea del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- 6) l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun fondo strutturale e di investimento europeo (di seguito 'fondi SIE') secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea;
- 7) la legge regionale 25 novembre 2011, n. 26, la quale all'articolo 9, comma 2, prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi;
- 8) la deliberazione/CR n. 77 del 17 giugno 2014, con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di POR FESR 2014-2020, successivamente trasmessa al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione definitiva, avvenuta con deliberazione n. 42 del 10 luglio 2014;
- 9) la decisione della Commissione europea C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015 di approvazione del POR FESR Veneto 2014-2020;
- 10) la deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto n 1148 del 1° settembre 2015, di adozione in via definitiva del POR FESR Veneto 2014-2020 e dei relativi allegati, a seguito della predetta decisione della Commissione europea C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015;
- 11) la deliberazione della Giunta regionale n. 2289 del 30 dicembre 2016, di approvazione del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO.) e del relativo piano di azione del POR



8f508ec5



FESR Veneto 2014-2020, la quale attribuisce l'attuazione dell'Azione 3.6.1 alla Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi in qualità di Struttura responsabile di azione;

- 12) i criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della seduta del 19 aprile 2018 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;

PREMESSO CHE:

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevede, all'articolo 2, comma 100, lettera a), l'istituzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b) con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248 e successive integrazioni e modificazioni, è stato adottato il "regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";
- c) il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 delle legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- d) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", prevede, all'articolo 2, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze e, al successivo comma 3 del medesimo articolo, che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, i predetti accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di euro cinque milioni;



8f508ec5



- e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e successive modificazioni e integrazioni, all'articolo 7, comma 4, prevede che "la copertura massima garantita dal Fondo di cui alla lettera a) del comma 3 può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento della copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012";
- f) il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, così come sostituito dall'articolo 18, comma 9-bis, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (anche detti finanziamenti Nuova Sabatini) "possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo";
- g) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 11 dicembre 2015, n. 288, sono stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti Nuova Sabatini ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- h) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2016, n. 291, sono approvate le modificazioni e le integrazioni delle "condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;



8f508ec5



- i) con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;
- j) l'azione 3.6.1. "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del POR FESR Veneto 2014-2020, prevista nel quadro dell'Obiettivo tematico 2 "Competitività dei Sistemi produttivi" (OT 3), contempla il supporto dell'attività imprenditoriale con interventi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione, sia per operazioni di supporto alla liquidità che per finanziamenti a medio-lungo termine, tanto a valere su singole operazioni quanto su portafogli di garanzie;
- k) la Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, ha completato e presentato al Comitato di Sorveglianza del POR in data 19 aprile 2018 la valutazione ex ante relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR 2014-2020;
- l) con deliberazione della Giunta regionale della Regione Veneto n. 995 del 6 luglio 2018 è stato approvato lo schema del presente accordo;

TUTTO CIO' VISTO E PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI
STIPULA QUANTO SEGUE

Capo I

Sezione speciale Regione Veneto

Art. 1.

(Normativa e premesse)

1. Le disposizioni normative e le sopra richiamate premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:



- a) “Consiglio di gestione”: il Consiglio di gestione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “decreto fund raising”: il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante “Modalità per l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”;
- c) “disposizioni operative”: le vigenti “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo”, adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
- d) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;
- e) “Gestore”: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A., quale mandatario e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, quali mandanti, ovvero il soggetto gestore successivamente individuato dall’Amministrazione Centrale in conformità con l’articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- f) “Organismo Intermedio”: il Ministero dello sviluppo economico, che agisce sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del POR FESR Veneto 2014-2020 della Regione, ai sensi dell’articolo 2, sub) 18, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e che svolge le funzioni ad esso delegate con apposita convenzione;
- g) “Parti”: il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione, firmatari del presente Accordo;
- h) “PMI”: le microimprese, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa comunitaria, iscritte al Registro delle imprese;
- i) “Professionisti”: i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013;
- j) “Regione”: la Regione Veneto, rappresentata dalla Autorità di gestione del POR FESR Veneto 2014-2020, ovvero da Struttura responsabile di azione da essa delegata;
- k) “Sezione speciale Regione Veneto”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del Fondo dalla Regione, che sottoscrive il presente Accordo;



8f508ec5



l) “soggetti beneficiari”: le PMI e i professionisti aventi la sede principale e/o almeno un’unità locale ubicata nel territorio della Regione.

m) “decreto portafogli”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2013, recante “Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” e successive modifiche e integrazioni;

n) “Controgaranzia”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore;

o) “Riassicurazione”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;

p) “decreto di riforma”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157, recante le condizioni e i termini per l’estensione delle predette modalità di accesso previste per i “finanziamenti Nuova Sabatini” agli altri interventi del Fondo.

q) “confidi”: i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, iscritti:

i. all’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (TUB) o

ii. nell’elenco di cui all’articolo 155, comma 4, del TUB, ovvero, a decorrere dalla data di avvio dell’operatività dell’Organismo per la tenuta dell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, nell’albo previsto dal medesimo articolo 112 del TUB, come novellato dal decreto legislativo n. 141 del 2010;

r) “garanzia diretta”: la garanzia concessa dal *Fondo* direttamente ai soggetti finanziatori. La *garanzia diretta* è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria.



2. Per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle disposizioni operative.

Art. 3.
(Contributi)

1. Nell'ambito del Fondo è costituita, ai sensi dell'articolo 2 del decreto fund raising, una sezione speciale, denominata "Sezione speciale Regione Veneto".

2. La Sezione speciale Regione Veneto è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del Fondo.

3. Alla Sezione speciale di cui al comma 1 affluiscono i contributi versati dalla Regione, per un importo complessivo di euro 31.000.000,00, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, interamente rinvenienti da risorse del POR FESR Veneto 2014-2020 e indistintamente destinate agli interventi di cui al Capo III, articoli da 21-bis a 21-sexies.

4. I contributi di cui al comma 3 sono versati dalla Regione, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

5. La prima quota dei contributi di cui al comma 3, pari a euro 5.000.000,00, è versata, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR FESR Veneto 2014-2020 e il Ministero dello sviluppo economico per la delega, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 123, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, delle funzioni di Organismo Intermedio, al medesimo Ministero sul conto di contabilità speciale n. 1726 "Interventi aree depresse" intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest'ultimo riversata sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato "MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI", aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

6. Il Gestore, verificato l'accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria, avvia l'operatività della Sezione speciale Regione Veneto, dandone preventiva comunicazione alle Parti. Dell'avvio dell'operatività della Sezione speciale Regione Veneto è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e della Regione (www.regione.veneto.it).

7. Le successive quote dei contributi di cui al comma 3 sono versate dalla Regione, sul medesimo conto corrente di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione



inviata dal Gestore alla medesima Regione e alle altre Parti con la quale viene data informazione del raggiungimento dei target di spesa ammissibile previsti dal richiamato articolo 41 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e richiesto il pagamento intermedio.

8. La dotazione finanziaria della Sezione speciale Regione Veneto può essere integrata, in qualsiasi momento, con risorse comunitarie e regionali, su istanza della Regione, previo formale assenso delle altre Parti.

Art. 4.

(Modalità di intervento)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le disposizioni operative, gli interventi della Sezione speciale Regione Veneto sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del Fondo in favore dei soggetti beneficiari.

2. La Sezione speciale Regione Veneto interviene finanziando la maggiore copertura della garanzia diretta e della riassicurazione rispetto alle ordinarie misure fissate dalla vigente normativa del Fondo, fermo restando il rispetto delle intensità massime di intervento previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 5.

(Operazioni finanziarie ammissibili all'intervento della Sezione speciale Regione Veneto)

1. Gli interventi di garanzia della Sezione speciale Regione Veneto sono diretti a sostenere le operazioni finanziarie, riferite ai soggetti beneficiari, aventi durata inferiore a 36 mesi, finalizzate al finanziamento di investimenti ovvero delle esigenze di capitale circolante del soggetto beneficiario connesse a un progetto di sviluppo aziendale.

2. Ai fini del rilascio della garanzia della Sezione speciale Regione Veneto, gli investimenti o i progetti di cui al comma 1, a fronte dei quali è concessa l'operazione finanziaria, devono essere riferiti alla sede principale del soggetto beneficiario, ovvero all'unità locale, ubicata nel territorio della Regione.

3. Non sono ammissibili all'intervento della Sezione speciale regione Veneto le operazioni aventi ad oggetto il consolidamento di passività finanziarie a breve termine o le ristrutturazioni di debiti pregressi. Non sono altresì ammissibili all'intervento della Sezione speciale le operazioni finanziarie riferite al finanziamento di attività relative alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 1 al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



8f508ec5



Art. 6.

(Misure di copertura della Sezione speciale Regione Veneto)

1. La Sezione speciale Regione Veneto interviene finanziando, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5, l'incremento della misura della garanzia diretta rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo ai sensi delle disposizioni operative, fino alla misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria.

2. Successivamente alla data di entrata in vigore delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto di riforma, la Sezione speciale Regione Veneto, con riferimento alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 5, anche aventi durata superiore a 36 mesi, opera finanziando:

a) l'incremento delle ordinarie misure di copertura in garanzia diretta previste dal decreto di riforma fino alla misura dell'70%. Le misure massime per gli interventi di garanzia diretta sono riportate nell'allegato 1 del presente Accordo e,

b) a decorrere dalla data di apposita circolare del Gestore trasmessa, per conoscenza, anche alle Parti, l'incremento della misura della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto di riforma e dalla tabella n. 2 allegata al medesimo decreto, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal confidi richiedente ed entro i limiti riportati nella predetta tabella, nonché, nel caso di richieste di riassicurazione presentate da confidi non autorizzati sulla base di quanto previsto all'articolo 1, lettera ccc), del decreto di riforma, finanziando altresì il pari incremento, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 5, lettera a), del medesimo decreto di riforma, della misura della controgaranzia rilasciata dal Fondo. Le predette misure massime per gli interventi di riassicurazione della Sezione sono riportate nell'allegato 2 del presente Accordo.

Art. 7.

(Accantonamenti per il rischio)

1. Sulla quota delle operazioni finanziarie garantita dalla Sezione speciale Regione Veneto, il Gestore opera, a valere sulla medesima Sezione speciale, un accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, applicando la misura prevista, per la medesima operazione finanziaria, per il Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Il Consiglio di gestione, ai fini della sana e prudente gestione della Sezione speciale Regione Veneto e del Fondo, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, può deliberare, su proposta del Gestore, più elevate misure di accantonamento a valere sulla Sezione speciale Regione Veneto in ragione dei livelli effettivi di rischio associati agli impieghi della medesima Sezione.



Art. 8.

(Gestione della Sezione speciale Regione Veneto)

1. Al raggiungimento di un importo per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio a fronte di garanzie concesse e di operazioni in sofferenza e per perdite liquidate pari all'80% della dotazione finanziaria della Sezione speciale Regione Veneto, il Gestore ne dà immediata comunicazione alla Regione e al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Gestore, qualora non riceva formale comunicazione da parte della Regione, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, di nuova assegnazione di risorse, all'esaurimento della dotazione finanziaria, interrompe l'operatività della Sezione speciale Regione Veneto.

3. Sino al termine del periodo di ammissibilità, le risorse rimborsate a fronte dello svincolo delle risorse impegnate per i contratti di garanzia sono reimpiegate per le medesime finalità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Art. 9.

(Compensi per la gestione)

1. Per la gestione della Sezione speciale Regione Veneto sono riconosciute al Gestore le medesime commissioni di gestione previste, sulla base della vigente convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Gestore, per gli interventi di garanzia del Fondo. Le predette commissioni di gestione sono imputate alla Sezione speciale Regione Veneto in misura proporzionale all'importo garantito dalla medesima Sezione speciale e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall'articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Art. 10.

(Liquidazione delle perdite)

1. La Sezione speciale regione Veneto risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite in misura pari alla percentuale dell'importo dell'operazione finanziaria garantita dalla Sezione speciale e nel limite dell'importo massimo dalla stessa Sezione garantito. Entro i predetti limiti, la Sezione speciale regione Veneto copre:

- a) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di garanzia diretta, nel caso di mancato adempimento del soggetto beneficiario;
- b) la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore, nel caso di riassicurazione;
- c) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di controgaranzia, nel caso di mancato adempimento sia del soggetto beneficiario che del garante di primo livello.



8f508ec5



2. Nel caso in cui le disponibilità della Sezione speciale Regione Veneto risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulla pertinente quota di operazioni finanziarie garantite, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012, la parte eccedente delle perdite è coperta dalla complessiva dotazione del Fondo.

Art. 11.

(Attività di monitoraggio della Sezione speciale Regione Veneto)

1. Fatte salve le funzioni delegate al Ministero dello sviluppo economico quale Organismo Intermedio, il Consiglio di gestione, attraverso il Gestore, informa le Parti circa l'andamento della Sezione speciale Regione Veneto, mediante la trasmissione di report sull'operatività, secondo modalità e tempistiche concordate tra Ministero dello sviluppo economico e Autorità di Gestione.

2. I report di cui al comma 1 sono predisposti dal Gestore e contengono dati e informazioni relativi al numero di garanzie concesse, all'importo dei finanziamenti garantiti, all'importo garantito a valere sulla Sezione speciale Regione Veneto, alle sofferenze e alle perdite.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale Organismo intermedio, trasmette alla Regione i dati di monitoraggio necessari ad alimentare il sistema informativo previsto dal POR FESR Veneto 2014-2020, sulla base di un tracciato record e di una cadenza condivisi dalle Parti.

Art. 12.

(Durata)

1. Il presente Accordo decorre dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata fino al 31 dicembre 2023. A decorrere dal 1° gennaio 2024 non sarà più deliberata alcuna nuova operazione e non verrà riconosciuta alcuna commissione di gestione, ferma restando l'applicazione del presente Accordo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 13.

(Disposizioni per la liquidazione della Sezione speciale)

1. Gli importi della dotazione finanziaria della Sezione speciale Regione Veneto che si renderanno disponibili durante un periodo di otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità della spesa di cui all'articolo 65, par. 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 continueranno a essere impiegati in conformità alle previsioni del presente Accordo, nonché dell'Accordo di



finanziamento, ovvero in altri strumenti finanziari, così come previsto dall'articolo 45 del medesimo regolamento (UE) n. 1303/2013.

2. Alla scadenza del periodo di cui al punto 1, gli importi che si renderanno disponibili per nuovi utilizzi, al netto delle perdite liquidate e tenuto conto degli impegni per le garanzie ancora in essere, saranno oggetto di valutazione da parte della Regione e potranno costituire oggetto di un nuovo Accordo.

Art. 14.

(Revisione dell'Accordo)

1. Le Parti si riservano di modificare le clausole del presente Accordo una volta entrata in vigore, con la pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione delle disposizioni operative di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale 6 marzo 2017, la riforma del Fondo e, comunque, qualora si rendessero necessarie modifiche e integrazioni delle disposizioni contenute nell'Accordo.

Art. 15.

(Foro competente)

1. Per eventuali controversie relative al presente accordo è competente il Foro di Roma.

Capo II

Sezione per garanzie su portafogli

Art. 16

(Definizioni specifiche)

1. Ai fini del presente Capo, valgono le definizioni di cui all'articolo 1 e le seguenti, ulteriori definizioni:

- a) *“decreto portafogli”*: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) *“modalità operative portafogli”*: le vigenti “condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per la concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese” approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



8f508ec5



Art. 17

(Sezione per garanzie su portafogli)

1. Nell'ambito della "Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo di cui al Capo 1 è costituita un'apposita sottosezione finalizzata alla concessione, in cofinanziamento con il Fondo, di garanzie su portafogli di finanziamenti.

2. La sottosezione di cui al comma 1, denominata "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli", è dotata di una contabilità separata rispetto a quella del Fondo e a quella della Sezione speciale Regione Veneto.

3. Alla Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli sono destinate risorse ordinarie del bilancio regionale per un importo di euro 10.000.000,00.

4. I contributi di cui al comma 3 sono versati dalla Regione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, al Ministero dello sviluppo economico sul conto di contabilità speciale n. 1726 "Interventi aree depresse" intestato al Ministero dello sviluppo economico, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma – codice IBAN IT23B0100003245348200001726 e da quest'ultimo riversata sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A. rubricato "MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMI", aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

5. Il Gestore, verificato l'accreditamento dei contributi sul conto di Tesoreria, avvia l'operatività della Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli, dandone preventiva comunicazione alle Parti. Dell'avvio dell'operatività della Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli è altresì data tempestiva informazione mediante avviso pubblicato sui siti Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it), del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) e della Regione (www.regione.veneto.it).

6. La dotazione finanziaria della Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli può essere integrata, in qualsiasi momento, su istanza della Regione, con risorse comunitarie e regionali, previo formale assenso delle altre Parti.

Art. 18.

(Modalità di intervento della Sezione)

1. Nel rispetto delle condizioni di accesso alla garanzia del Fondo e delle norme che disciplinano il funzionamento dello strumento, ivi incluse le disposizioni operative e le modalità operative portafogli, gli interventi della Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli sono finalizzati al rafforzamento dell'intervento del Fondo in favore di PMI aventi sede operativa sul territorio della Regione.

2. La Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli interviene garantendo una quota della tranche junior, in ragione della rischiosità dello stesso come comunicata dal



8f508ec5



soggetto finanziatore all'atto della presentazione del portafoglio, incrementale rispetto alla quota garantita con risorse del Fondo ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto portafogli, di portafogli di finanziamenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 19.

Art. 19.

(Caratteristiche dei portafogli e dei finanziamenti ammissibili)

1. Ai fini dell'accesso alla garanzia della Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli, i portafogli di finanziamenti devono essere costituiti da un insieme di finanziamenti aventi ciascuno le seguenti caratteristiche:

- a) essere concessi a PMI aventi sede operativa sul territorio della Regione;
- b) essere finalizzati alla copertura finanziaria di programmi di investimento, anche già avviati alla data di presentazione della richiesta di garanzia, purché non ultimati entro la medesima data, e/o delle esigenze di finanziamento del capitale circolante dell'impresa;
- c) prevedere una riserva di disponibilità per nuova imprenditoria e imprese giovanili pari al 30% dell'importo del portafoglio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, i portafogli e i finanziamenti di cui al comma 1 devono avere le ulteriori caratteristiche previste dall'articolo 5 del decreto portafogli.

Art. 20

(Disposizioni per la liquidazione della Sezione speciale)

1. Alla scadenza dell'Accordo, la dotazione finanziaria della Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli non impiegata, nonché gli importi che si renderanno disponibili per nuovi utilizzi, al netto delle perdite liquidate e tenuto conto degli impegni per le garanzie ancora in essere, potranno essere impiegati, a seguito di apposita valutazione da parte della Regione, mediante la sottoscrizione tra le Parti di un nuovo accordo in conformità alle disposizioni del presente Atto o in altri strumenti finanziari.

Art. 21

(Disposizioni finali)

1. Fatto salvo quanto specificamente disciplinato dal presente Atto, alla Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli si applica quanto previsto dagli articoli 8 (Gestione della Sezione speciale Regione Veneto), 9 (Compensi per la gestione), 10 (Liquidazione delle perdite), 11 (Attività di monitoraggio della Sezione speciale Regione



Veneto), 12 (Durata), 13 (Disposizioni per la liquidazione della Sezione speciale), 14 (Revisione dell'Accordo) e 15 (Foro competente) dell'Accordo.”

Capo III

Disciplina transitoria della Sezione per garanzie su portafogli connessa all'emergenza Covid-19

Art. 21-bis.

(Ambito e finalità di applicazione)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 dell'*Accordo*, così come modificato dai due Atti integrativi sottoscritti, rispettivamente, in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019, le *Parti* convengono che la *Sezione speciale Regione Veneto*, fino al 30 giugno 2021 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, interviene, mediante la *Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli*, esclusivamente per coprire una quota della tranche junior e/o della tranche mezzanine dei portafogli di finanziamenti ammissibili, secondo le modalità descritte ai successivi articoli 21-ter e 21-quater.

2. Nell'ambito dei portafogli garantiti dalla *Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli* possono essere incluse, oltre alle operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di cui all'articolo 19, le operazioni concesse ai *soggetti beneficiari* per il finanziamento del capitale circolante per esigenze di liquidità legate alla crisi prodotta dall'emergenza epidemiologica in atto.

3. Fermo restando quanto specificamente stabilito dal presente Capo, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo, così come modificato dai due Atti integrativi del 7 maggio 2019 e del 15 ottobre 2019, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge liquidità.

Art. 21-ter.

(Modalità di intervento della Sezione speciale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge liquidità)

1. La Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli, fino al 30 giugno 2021 o fino al maggior termine stabilito dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, può finanziare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge liquidità:

a) l'incremento di copertura della tranche junior coperta dal *Fondo*, fino a un massimo del 20% della quota massima di garanzia a carico del *Fondo* prevista dalla vigente normativa dello strumento;



b) la copertura di una quota, non superiore all'80%, della tranche mezzanine, fino a un massimo del 2% dell'ammontare complessivo del portafoglio;

c) la copertura di sia una quota della tranche junior che della tranche mezzanine del portafoglio.

Art. 21-quater.

(Modalità di intervento della Sezione speciale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge liquidità)

1. La Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli, fino al 30 giugno 2021 o fino al maggior termine stabilito dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, può finanziare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge liquidità:

a) l'incremento della misura di garanzia, dall'80% al 90%, della tranche junior del portafoglio;

b) l'incremento di copertura della tranche junior coperta dal *Fondo*, fino a un massimo del 4% dell'ammontare del portafoglio,

e, alternativamente a quanto disposto alle lettere a) e b):

c) la copertura di una quota, non superiore all'80%, della tranche mezzanine, fino a un massimo del 4% dell'ammontare complessivo del portafoglio.

Art. 21-quinquies.

(Durata)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo hanno efficacia fino al 30 giugno 2021 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del *Fondo* contenute nel *decreto-legge liquidità*.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente Capo, ferma restando l'applicazione delle medesime disposizioni alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Sezione speciale Regione Veneto, riprenderà ad operare in conformità a quanto previsto dai Capi I, II e III dell'Accordo, come modificato e integrato dai due Atti aggiuntivi sottoscritti dalle Parti rispettivamente in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019.



Art. 21-sexies.

(Disciplina transitoria della Sezione per garanzie dirette connessa all'emergenza Covid-19)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 dell'Accordo, così come modificato dai tre Atti integrativi sottoscritti, rispettivamente, in data 7 maggio 2019, 15 ottobre 2019 e 11 agosto 2020, le Parti convengono che la Sezione speciale Regione Veneto, fino al 30 giugno 2021 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, in aggiunta a quanto previsto al Capo III, articoli da 21-bis a 21-quinquies, operi finanziando:

a) per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), del *decreto-legge liquidità*, l'incremento dell'ordinaria misura di copertura della *garanzia diretta* e della *riassicurazione* concedibile dal *Fondo*, rispettivamente, fino alla misura massima del 90% e del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

b) per le operazioni finanziarie di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), del *decreto-legge liquidità*, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura sia in *garanzia diretta* che in *riassicurazione* concedibile dal *Fondo*, rispettivamente pari all'80% e al 90%, fino alla misura del 100% dell'importo dei singoli finanziamenti;

c) per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n), del *decreto-legge liquidità*, l'incremento dell'ordinaria misura massima della *riassicurazione* rispetto alla misura massima concedibile dal *Fondo*, pari all'80%, fino alla misura massima del 90% dell'importo garantito dal *confidi* richiedente e, nel caso di *confidi* non autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ccc), del *decreto di riforma*, del pari incremento della *controgaranzia*.

2. Con riferimento alle operazioni finanziarie di cui al comma 1, la Sezione speciale Regione Veneto interviene a copertura del 20 per cento della garanzia complessivamente rilasciata dal Fondo sull'operazione finanziaria, ai sensi e con le misure di cui al medesimo comma 1, rimanendo a carico del Fondo la copertura della rimanente quota dell'80 per cento

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, gli interventi di garanzia di cui al presente articolo sono diretti a sostenere le operazioni finalizzate al finanziamento del capitale circolante dei soggetti beneficiari, anche qualora non connesse a un progetto di sviluppo aziendale ma ad esigenze di liquidità connesse alla crisi prodotta dall'emergenza epidemiologica in atto, fermo restando che l'operazione finanziaria deve essere, comunque, riferita alla sede principale, ovvero all'unità locale, ubicata sul territorio della Regione.

4. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dal presente Capo, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come successivamente integrato e modificato, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge liquidità.

5. Il presente articolo ha efficacia fino al 30 giugno 2021 o fino al maggior termine stabilito dalla normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del Fondo contenute nel decreto-legge liquidità. Alla scadenza del predetto termine non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente articolo, ferma restando



8f508ec5



l'applicazione del medesimo alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

Art. 22

Il presente accordo, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla l. n. 221 del 17 dicembre 2012.



Allegato 1

**OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE VENETO E RELATIVE
MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN GARANZIA DIRETTA (ARTICOLO 6, COMMA 2, LETTERA A)**

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura in garanzia diretta					Operazioni finanziarie concesse a "Nuove imprese"	Operazioni finanziarie concesse a "start-up innovative" e "incubatori certificati"	"Microcredito"	Operazioni finanziarie di "importo ridotto"
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti "nuova Sabatini"				
1	70%	70%							
2	70%	70%							
3	70%	(*)	(*)	(*)	(*)				(*)
4	70%	(*)							
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile

(*) Per tali operazioni finanziarie la *Sezione speciale Regione Veneto* non interviene con una copertura aggiuntiva. A tali operazioni si applicano, pertanto, le ordinarie misure di copertura del *Fondo* previste dal *decreto di riforma*.



Allegato 2

OPERAZIONI AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE SPECIALE REGIONE VENETO E RELATIVE MISURE DI GARANZIA APPLICATE NEL CASO DI INTERVENTO IN RIASSICURAZIONE (ARTICOLO 6, COMMA 2, LETTERA B)

I valori riportati nella tabella, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto di riforma, indicano la misura della copertura offerta, in compartecipazione, dal Fondo e dalla Sezione speciale Regione Veneto, rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante e rappresentano, conseguentemente, il valore massimo che può assumere il prodotto tra la misura della garanzia concessa dal garante di primo livello sull'operazione finanziaria e la misura della riassicurazione concessa, sulla medesima operazione, dal Fondo unitamente alla Sezione speciale.

Resta fermo che la garanzia rilasciata dal garante di primo livello in favore del soggetto finanziatore, ai fini dell'accesso al Fondo, non può essere, in ogni caso, superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria garantita.

Classe di merito di credito del soggetto beneficiario	Misure massime di copertura della riassicurazione						
	Finanziamenti fino a 36 mesi	Finanziamenti oltre 36 mesi	Finanziamenti a medio-lungo termine, ivi incluse operazioni di sottoscrizione di mini bond, senza piano di ammortamento o con piano di ammortamento con rate di durata superiore a un anno	Finanziamento del rischio	Operazioni finanziarie a fronte di investimenti, ivi inclusi i finanziamenti "nuova Sabatini"	Operazioni finanziarie concesse a "Nuove imprese"	
1	72%	72%	30%	50%	Operazioni finanziarie concesse a "PMI innovative"	Operazioni finanziarie concesse a "start-up innovative" e "incubatori certificati" "Microcredito"	
2	72%	72%					72%
3	72%	72%					72%
4	72%	72%					72%
5	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	non ammissibile	72%	



8F508EC5